

Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)

del 23 novembre 1994 (Stato 1° settembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 8 capoversi 2 e 6, 12 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 1, 40 capoverso 1, 41 capoverso 1^{bis}, 42 capoversi 1 e 2, nonché 111 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione aerea (LNA),²

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche (aerodromi e impianti della navigazione aerea) e l'esercizio degli aerodromi. Contiene inoltre le disposizioni applicabili agli atterraggi esterni e agli ostacoli alla navigazione aerea.

Art. 2³ Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- a. *aerodromo*: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci;
- b. *campo d'aviazione*: aerodromo dove non vige l'obbligo di ammettere utenti;
- c. *aeroporto*: aerodromo dove vige l'obbligo di ammettere utenti;
- d. *obbligo di ammettere utenti*: obbligo di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico interno e internazionale in vista di un uso ordinario, secondo le prescrizioni generali sulla navigazione aerea e le disposizioni particolari previste nella concessione;
- e. *impianti d'aerodromo*: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica;

RU 1994 3050

¹ RS 748.0

² Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

³ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

- f. *impianti accessori*: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo;
- g. *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica*: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
- h. *capo d'aerodromo*: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo;
- i. *TMA*: regione di controllo terminale (terminal control area);
- j. *impianti della navigazione aerea*: impianti radioelettrici di navigazione e telecomunicazione per la gestione e la sicurezza del traffico aereo;
- k. *ostacoli alla navigazione aerea*: costruzioni e impianti che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio degli impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, le antenne, i cavi e i fili, nonché le piantagioni;
- l. *superficie di limitazione degli ostacoli*: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita;
- m. *catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli*: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944⁵ relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo;
- n. *catasto delle superfici soggette a misurazione*: accertamento ufficiale delle superfici soggette a misurazione secondo l'allegato 15 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e le relative norme applicative per un aerodromo IFR;
- o. *aerodromo IFR*: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules);
- p. e q.⁶ ...
- r. *area d'atterraggio in montagna*: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m.

Art. 3 Esigenze specifiche della navigazione aerea

¹ Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garan-

⁴ RS 700

⁵ RS 0.748.0

⁶ Abrogate dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

tita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d'imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze.⁷

^{1bis} Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 (allegati OACI) della Convenzione del 7 dicembre 1944⁸ relativa all'aviazione civile internazionale, comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aeroporti, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.⁹

² Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) sono applicabili alla costruzione degli impianti della navigazione aerea.

³ Per concretizzare le norme e le raccomandazioni internazionali di cui ai capoversi ^{1bis} e 2, l'UFAC¹⁰ può emanare prescrizioni (direttive e istruzioni) per un elevato standard di sicurezza. Se queste prescrizioni sono attuate, si presuppone che i requisiti fissati dalle norme e raccomandazioni internazionali siano soddisfatti. Se si deroga alle prescrizioni, si deve fornire all'UFAC la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.¹¹

⁴ Le norme e le raccomandazioni dell'OACI e dell'EUROCONTROL, nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l'UFAC in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco¹².

⁵ Le modifiche delle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche sono segnalate nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP)¹³.

⁷ Introdotta dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 703).

⁸ RS **0.748.0**

⁹ Originario cpv. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

¹⁰ Nuova espressione giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

¹² Questi documenti si possono ordinare o ottenere tramite abbonamento presso librerie o presso l'OACI.

¹³ AIP: è edito da Skyguide e può essere ottenuto in abbonamento: Skyguide AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf/www.skyguide.ch/de/AIMServices/Shop.*

* Nuovo testo della nota giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

Art. 3a¹⁴ Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica

¹ Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera.

² Il PSIA definisce, per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili, in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente.

Art. 3b¹⁵ Sorveglianza da parte dell'UFAC

¹ Per le installazioni dell'infrastruttura l'UFAC sorveglia o fa sorvegliare da terzi l'applicazione delle esigenze specifiche dell'aviazione, delle esigenze operative e della polizia edilizia come pure quelle della protezione dell'ambiente.

² Effettua, o fa effettuare da terzi, i controlli richiesti. Prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto.

^{2bis} Per esercitare la loro attività di vigilanza, le persone che lavorano per l'UFAC e per Skyguide SA hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dell'infrastruttura aeronautica. I diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati gratuitamente a queste persone.¹⁶

³ Per le prestazioni e le decisioni relative alla sorveglianza, l'esercente dell'aeroporto paga le tasse fissate nell'ordinanza del 25 settembre 1989¹⁷ sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA).

Titolo secondo: Aerodromi**Capitolo 1:¹⁸ Gestione e costruzione****Sezione 1: Disposizioni comuni****Art. 4** Pubblicazione della domanda e coordinamento

¹ I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati.

¹⁴ Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

¹⁵ Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

¹⁷ [RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195 e 2005 2695 n. II 5. RU 2007 5101 art. 52]. Vedi ora l'O del 28 set. 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (RS 748.112.11).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

² I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati.

Art. 5 Modifiche del progetto

Se sono apportate modifiche considerevoli al progetto iniziale in seguito ai pareri espressi durante una procedura di approvazione dei piani, di concessione o di autorizzazione, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché esprimano un parere oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

Art. 6 Termini di trattazione

Per trattare una domanda di approvazione dei piani o di approvazione di un regolamento d'esercizio come pure di rilascio di una concessione o di un'autorizzazione d'esercizio si applicano di regola i seguenti termini:

- a. dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e alle autorità federali interessate oppure fino alla notificazione agli interessati;
- b. due mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.

Art. 7 Conclusione della procedura d'istruzione

L'autorità che prende la decisione comunica alle parti la conclusione della procedura d'istruzione.

Art. 8¹⁹ Stazione per la preparazione del volo

¹ In ogni aerodromo, un incaricato dell'UFAC provvede all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione di una stazione per la preparazione del volo destinata ai piloti.

² L' esercente dell'aerodromo mette a disposizione la necessaria infrastruttura.

³ L' esercente dell'aerodromo versa all'incaricato dell'UFAC una contropartita a copertura dei costi per l'installazione, l'infrastruttura e la manutenzione della stazione per la preparazione del volo.

⁴ L'incaricato può fissare come contropartita un importo forfettario. Nel farlo, tiene conto del tipo di utilizzazione e dell'entità della manutenzione per aerodromo. L'importo forfettario fissato come contropartita deve essere approvato dall'UFAC.

⁵ In caso di perturbazioni dell'esercizio, l' esercente dell'aerodromo è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'incaricato dell'UFAC.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Art. 9 Esame specifico della navigazione aerea

¹ Per ciascuna modifica edilizia e d'esercizio dell'aerodromo l'UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione.²⁰

² L'UFAC verifica se sono soddisfatte le esigenze specifiche della navigazione aerea ai sensi dell'articolo 3 e se sono garantite procedure d'esercizio razionali. Esso controlla segnatamente le distanze di sicurezza dalle piste, le vie di rullaggio e le aree di stazionamento nonché l'assenza di ostacoli, gli effetti relativi alle misure di sicurezza nella navigazione aerea e la necessità di inserire i dati nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP).

Art. 9a²¹ Obbligo di rilevazione e di fornitura dei dati

¹ L'esercente dell'aerodromo rileva e trasmette all'UFAC i dati relativi all'esercizio necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Fra essi figurano in particolare i dati necessari a fini di protezione dell'ambiente e statistici.

² L'UFAC disciplina, attraverso direttive, i dettagli, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati da fornire.

Sezione 2: Concessione per l'esercizio**Art. 10** Contenuto

¹ La concessione per l'esercizio conferisce il diritto di esercitare un aeroporto a titolo commerciale conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e, in particolare, di riscuotere tasse. Il concessionario ha l'obbligo di mettere l'aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili nel traffico nazionale e internazionale fatte salve le limitazioni fissate nel regolamento d'esercizio e di dotarlo dell'infrastruttura adeguata a garantire un esercizio sicuro e razionale.

² L'organizzazione dell'esercizio e dell'infrastruttura non sono oggetto della concessione per l'esercizio.

Art. 11 Domanda

¹ Chiunque voglia ottenere una concessione per l'esercizio deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)²² nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:

- a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

²² Nuova espressione giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;
- c. fornire la prova dell'iscrizione nel registro di commercio in Svizzera, salvo se si tratta di corporazioni o di un ente di diritto pubblico;
- d. comprendere un piano di finanziamento dell'esercizio;
- e. includere un progetto del regolamento d'esercizio.

² L'autorità che rilascia la concessione può chiedere dati dettagliati riguardanti la garanzia del finanziamento se sussistono dubbi fondati sulla capacità del richiedente di finanziare impianto ed esercizio dell'aeroporto.

Art. 12 Condizioni per il rilascio della concessione

¹ La concessione per l'esercizio è rilasciata a condizione che:

- a. l'esercizio dell'impianto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA;
- b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi derivanti dalla legge, dalla concessione e dal regolamento d'esercizio;
- c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

² Il rilascio di una concessione per l'esercizio può essere rifiutato in particolare se il finanziamento dell'impianto e dell'esercizio dell'aeroporto sembra manifestamente a rischio.

Art. 13 Durata

La concessione per l'esercizio è rilasciata per una durata di:

- a. 50 anni per gli aeroporti nazionali;
- b. 30 anni per gli aeroporti regionali.

Art. 14 Trasferimento e rinnovo

¹ Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione.

² In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.

Art. 15 Trasferimento di determinati compiti

¹ Il trasferimento di determinati compiti a terzi da parte dell'esercente dell'aeroporto dev'essere comunicato all'UFAC. Quest'ultimo può chiedere dati supplementari o vietare il trasferimento se:

- a. il terzo non dispone manifestamente delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per adempiere il compito;
- b. il concessionario, quando trasferisce singoli compiti, non si garantisce di poter imporre in ogni momento istruzioni ai terzi.

² Se non si pronuncia in merito al trasferimento entro 30 giorni, l'UFAC perde il diritto di sollevare obiezioni.²³

Art. 16 Revoca

¹ Il DATEC revoca la concessione senza corrispondere indennità se:

- a. le condizioni di un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte;
- b. il concessionario non vuole più assumere i suoi obblighi o li ha violati ripetutamente in modo grave.

² Se la concessione è stata revocata, il DATEC può ordinare le misure necessarie per continuare l'esercizio dell'aerodromo.

Sezione 3: Autorizzazione d'esercizio

Art. 17 Contenuto

¹ L'autorizzazione contiene:

- a. il diritto di esercitare un campo d'aviazione conformemente agli obiettivi e alle esigenze del PSIA;
- b. l'obbligo per l'esercente di realizzare le condizioni per l'utilizzazione disciplinata del campo d'aviazione, secondo le disposizioni della legge e del regolamento d'autorizzazione d'esercizio.

² L'organizzazione dell'esercizio o l'utilizzazione delle costruzioni non sono oggetto dell'esercizio.

Art. 18 Domanda

Chiunque voglia ottenere un'autorizzazione d'esercizio o una sua modifica deve presentare una domanda all'UFAC nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve:

- a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto;
- b. giustificare che il richiedente dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

- c. dare indicazioni sui progetti di costruzione previsti;
- d. includere un progetto del regolamento d'esercizio.

Art. 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata, o la sua modifica autorizzata, a condizione che:

- a. il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA;
- b. il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto;
- c. il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

Art. 20 Obbligo limitato di ammettere utenti

Il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato all'obbligo di ammettere i decolli e gli atterraggi di taluni altri aeromobili nella misura in cui sussista un interesse pubblico e sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.

Art. 21 Trasferimento

¹ L'autorizzazione d'esercizio può essere trasferita a un terzo con il consenso dell'UFAC. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia.

² In caso di trasferimento il regolamento d'esercizio dev'essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell'esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.

Art. 22 Modifica e revoca

¹ La durata dell'autorizzazione d'esercizio è illimitata. Tuttavia l'UFAC la può modificare o revocare senza corrispondere indennità se:

- a. le condizioni per un'utilizzazione sicura non sono più soddisfatte;
- b. l'esercente ha violato ripetutamente in modo grave i suoi obblighi;
- c. l'esercizio non è più compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente;
- d. l'esercente non dispone più di un capo d'aerodromo la cui nomina è stata approvata dall'UFAC.

² Sono salve le misure secondo l'articolo 3b capoverso 2.

Sezione 4: Regolamento d'esercizio

Art. 23 Contenuto

Il regolamento d'esercizio disciplina l'esercizio dell'aerodromo in tutti i suoi aspetti. Contiene segnatamente prescrizioni su:

- a. l'organizzazione dell'aerodromo;
- b. gli orari d'esercizio;
- c. le procedure di avvicinamento e di decollo;
- d. l'utilizzazione degli impianti dell'aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;
- e.²⁴ i servizi di assistenza a terra.

Art. 23a²⁵ Manuale dell'aerodromo e gestione della sicurezza

¹ Gli aeroporti e l'aerodromo di San Gallo-Altenrhein devono presentare all'UFAC, per approvazione, un manuale dell'aerodromo corrispondente al documento OACI n. 9774 «Manual on Certification of Aerodromes»²⁶ e dimostrare di essere in grado di gestire l'aerodromo secondo quanto riportato nel manuale stesso.

² Essi devono dimostrare all'UFAC di essere in grado di esercitare un sistema di gestione della sicurezza funzionante, conformemente al documento OACI n. 9859 «Safety Management Manual»²⁷.

³ L'esercente dell'aerodromo aggiorna regolarmente il manuale dell'aerodromo e il sistema di gestione della sicurezza. Negli aerodromi con traffico internazionale di linea e charter, deve fornire almeno ogni tre anni all'UFAC la prova che l'aerodromo è gestito secondo queste prescrizioni. Negli altri aerodromi, deve fornire questa prova almeno ogni cinque anni.

⁴ Per verificare le prove, l'UFAC può effettuare degli audit.

Art. 24 Domanda

La domanda per ottenere l'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere:

- a. un progetto del regolamento o della sua modifica completo di commento e motivazione;
- b. la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente. In caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1186).

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

²⁶ Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l'UFAC. Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l'OACI.

²⁷ Questo documento può essere consultato in lingua francese o inglese presso l'UFAC. Può anche essere ordinato o richiesto in abbonamento nelle librerie o presso l'OACI.

relativo all'impatto ambientale e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente sono rispettate;

- c.²⁸ se vi sono effetti sull'esercizio dell'aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari ad adeguare o determinare il catasto di limitazione degli ostacoli;
- d.²⁹ se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 1986³⁰ contro l'inquinamento fonico;
- e.³¹ se del caso, i progetti delle zone di sicurezza dell'aeroporto da modificare.

Art. 25 Condizioni d'approvazione

¹ Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se:

- a. il contenuto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA;
- b. le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate;
- c. le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute;
- d. il catasto d'esposizione al rumore può essere stabilito;
- e.³² nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito;
- f.³³ sono soddisfatti i presupposti per garantire la sicurezza di cui all'articolo 23a.

² Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante.³⁴

Art. 25a³⁵ Pubblicazione

Le principali prescrizioni concernenti l'uso dell'aerodromo sono pubblicate nell'AIP. Fra esse figurano, in particolare, le prescrizioni di cui all'articolo 23 lettere b, c, d, nella misura in cui riguardano gli aeromobili.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

³⁰ **RS 814.41**

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

Art. 26 Adattamento da parte dell'UFAC

Se i cambiamenti della situazione di diritto o di fatto lo esigono, l'UFAC dispone le modifiche del regolamento d'esercizio per adeguarlo alla situazione legale.

Art. 27³⁶ Deroghe temporanee al regolamento d'esercizio

Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell'aerodromo può prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate nell'AIP qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell'aviazione.

Sezione 5: Procedura d'approvazione dei piani**Art. 27a³⁷** Ammissibilità delle modifiche costruttive

¹ Le modifiche costruttive di impianti d'aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell'utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un'approvazione dei piani.

² È fatto salvo l'articolo 28.

Art. 27a^{bis38} Domanda

¹ I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:

- a. il progetto di costruzione, compresi i documenti che, secondo l'uso locale, sono necessari per valutarlo; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei documenti richiesti possono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell'installazione dell'aerodromo;
- b. la motivazione del progetto;
- c. i dati relativi alla conformità del progetto alle esigenze della pianificazione del territorio;
- d. per progetti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, il rapporto sulle ripercussioni ambientali e, per gli altri progetti, la prova che le prescrizioni in materia di protezione ambientale sono rispettate;
- e. i dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti da altre disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte;
- f. i dati relativi agli effetti del progetto sull'esercizio dell'aerodromo;

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

³⁷ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

³⁸ Originario art. 27a

^fbis.³⁹la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite;

- g. eventuali modifiche del regolamento d'esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione;
- h. se del caso, i motivi per i quali è possibile rinunciare a una modinatura.

² Se necessario, la domanda dev'essere completata con i dati esatti relativi al bisogno di fondi e di diritti reali, al modo in cui ottenerli e se è necessario procedere a espropriazioni. Devono essere allegati alla domanda:

- a. una lista dei fondi da acquistare con indicazione della loro ubicazione, superficie e caratteristiche, delle condizioni, dei loro proprietari e di altri aventi diritto; i piani di situazione in scala 1 : 1000 nonché gli estratti del registro fondiario;
- b. una panoramica sullo stato delle trattative con i proprietari e gli altri aventi diritto nonché sui contratti conclusi o previsti di compravendita, di scambio o di costituzione servitù;
- c. eventuali richieste relative a procedure di raggruppamento di terreni previste;
- d. un piano d'espropriazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1930⁴⁰ sull'espropriazione.

³ Le domande d'approvazione dei piani devono essere depositate dall' esercente dell'aerodromo o del relativo impianto della navigazione aerea.

Art 27b Modinatura

Si deve rinunciare alla modinatura del progetto di costruzione sul terreno dell'aerodromo se i profili rischierebbero di pregiudicare l'esercizio dello stesso.

Art. 27c Coordinamento della costruzione e dell'esercizio

¹ Se le condizioni d'esercizio di un aerodromo sono influenzate da un progetto di costruzione, esse devono essere esaminate nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani.

² Se un impianto d'aerodromo per il quale è stata depositata una domanda d'approvazione dei piani può essere utilizzato ragionevolmente solo se è modificato anche il regolamento d'esercizio, la procedura d'approvazione di quest'ultimo dev'essere coordinata con quella d'approvazione dei piani.

Art. 27d Condizioni per l'approvazione dei piani

¹ I piani sono approvati se il progetto:

- a. è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA;

³⁹ Introdotta dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).
⁴⁰ RS 711

- b. soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

² Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

Art. 27e Approvazione dei piani

L'autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre:

- a. il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati;
- b. le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché quelle specifiche della navigazione aerea;
- c. gli altri oneri derivanti dal diritto federale;
- d. gli oneri fondati sul diritto cantonale;
- e. gli oneri legati all'esercizio;
- f. gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla messa in servizio degli impianti.

Art. 27f Inizio dei lavori e prolungamento della validità

¹ Un progetto di costruzione si considera iniziato con la modinatura o, in assenza della modinatura, con l'inizio dei lavori o con l'avvio di altre misure che necessitano singolarmente di un'approvazione dei piani.

² La validità di un progetto iniziato entro i termini previsti e interrotto per oltre un anno deve essere prolungata se sono trascorsi oltre cinque anni dalla decisione di approvazione dei piani.

³ Le domande di prolungamento devono essere presentate all'autorità incaricata di approvare i piani al più tardi tre mesi prima della scadenza della validità specificando i motivi. L'autorità decide entro un mese.

Art. 27g Esecuzione

¹ L'UFAC controlla, o fa controllare da terzi, che il progetto sia stato eseguito in conformità alla legge. L'esercente dell'aerodromo si assume le spese.

² Nel caso di costruzioni prive di autorizzazione e di violazione a posteriori di prescrizioni edili, condizioni e oneri, l'UFAC ordina il ripristino della situazione conforme al diritto.

Art. 27h Zone riservate

¹ Le domande intese a stabilire zone riservate devono:

- a. comprendere i piani con la descrizione esatta delle zone riservate;
- b. giustificare gli obiettivi e la durata per cui il fondo dev'essere disponibile;
- c. precisare se vi sono interessi che sarebbero toccati dalla zona riservata, quali sono questi interessi e come lo stabilimento della zona è coordinato con le esigenze della pianificazione del territorio.

² Le zone riservate sono stabilite se soddisfano gli obiettivi e le esigenze del PSIA e se l'interesse di lasciar libero un fondo per installarvi un aerodromo prevale su tutti gli altri interessi.

**Sezione 6:
Progetti di costruzione e impianti accessori non soggetti
ad approvazione****Art. 28** Progetti di costruzione

¹ Non necessitano di un'approvazione dei piani:

- a. baracche, laboratori e depositi che servono al cantiere e che saranno smantellati dopo i lavori;
- b. adattamenti edili di poca importanza per installazioni quali impianti elettrici, condotte, impianti di riscaldamento e di raffreddamento che non hanno alcun rapporto con costruzioni soggette ad approvazione;
- c. modifiche del terreno che non sono connesse con altre costruzioni o impianti sottoposti ad autorizzazione e che non superano né il metro di altezza né i 900 m² di superficie;
- d. muri, recinzioni e siepi fino a 2 metri;
- e. impianti di importanza minima, non visibili dall'esterno, quali impianti elettrici e sanitari, raccordi idraulici ed elettrici e dispositivi di protezione contro vento e neve;
- f. antenne riceventi che non oltrepassano 2 metri in nessuna direzione;
- g. lavori usuali di manutenzione e riparazione degli edifici e degli impianti nonché trasformazioni di minima importanza all'interno degli edifici;
- h. deroghe di minore importanza ai piani adottati a condizione che sia sicuro che non tocchino interessi di terzi e che non esistano conflitti con la pianificazione del territorio e con le esigenze legate alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

² Il capoverso 1 non si applica ai progetti di costruzione:

- a. che, secondo le disposizioni del rimanente diritto federale, richiedono un'autorizzazione o un'approvazione; o

- b. per i quali l'UFAC effettua un esame specifico dal profilo della navigazione aerea secondo l'articolo 9.⁴¹

³ Tutti i progetti di costruzione devono essere portati a conoscenza dell'UFAC almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio dei relativi lavori.⁴²

⁴ L'UFAC comunica all'esercente dell'aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico dal profilo della navigazione aerea. Se tale esame viene effettuato, si applicano le disposizioni sulla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 37i LNA).⁴³

⁵ Per il resto l'esercente dell'aerodromo è responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto federale.⁴⁴

⁶ Non sono necessarie autorizzazioni e piani cantonali. L'esercente dell'aerodromo tiene conto del diritto cantonale nella misura in cui esso non limita in maniera sproporzionata la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.⁴⁵

Art. 29⁴⁶ Impianti accessori

¹ Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione.

² Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza dell'UFAC.

³ L'UFAC controlla se si tratta di un impianto d'aerodromo o di un impianto accessorio, e comunica all'autorità cantonale, entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione completa, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, la licenza edilizia può essere rilasciata solo dopo la conclusione di tale esame da parte dell'UFAC.

Sezione 7:⁴⁷ Servizi di assistenza a terra

Art. 29a Disposizioni applicabili

Per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi di assistenza a terra sono validi la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996⁴⁸ relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e le relative modifi-

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU **2008** 595). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1186).

⁴⁸ JO L 272 del 25 ott. 1996, p. 36; la Direttiva può essere richiesta presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

che stabilite dal comitato misto secondo l'articolo 23 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁹ tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

Art. 29b Regolamentazione dell'accesso al mercato

¹ L' esercente dell'aeroporto disciplina nel regolamento d'esercizio l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 e l'allegato della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.

² Esso comunica all'UFAC i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effettuano l'autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti.

³ Il DATEC può sottoporre l'attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l'autoassistenza all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996.

Sezione 8:⁵⁰ **Capo d'aerodromo**

Art. 29c Nomina, autorizzazione e revoca

¹ L' esercente dell'aerodromo nomina un capo d'aerodromo. Successivamente, comunica la persona nominata all'UFAC.

² L'UFAC rilascia l'autorizzazione se la persona in questione dispone delle capacità necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

³ L'UFAC può revocare l'autorizzazione se la persona in questione viola ripetutamente i suoi obblighi.

⁴ Il DATEC può disciplinare i dettagli.

Art. 29d Responsabilità

¹ Il capo d'aerodromo è responsabile dello svolgimento dei compiti indicati nella presente sezione, e del rispetto delle prescrizioni concernenti le misure di sicurezza (safety) e le misure di protezione (security), nonché di quanto disposto dall'UFAC al riguardo.

² Il capo d'aerodromo è l'interlocutore dell'UFAC presso l'aerodromo per questo ambito di responsabilità.

³ Il DATEC può disciplinare i dettagli. Esso può stabilire ulteriori compiti al fine di consentire un allineamento alle norme internazionali.

⁴⁹ RS **0.748.127.192.68**

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

Art. 29e Organizzazione dell'aerodromo

¹ Il capo d'aerodromo disciplina l'organizzazione tecnica e d'esercizio dell'aerodromo.

² Egli dà il via libera all'esercizio oppure lo limita, e dispone la comunicazione a tale riguardo.

³ Egli si adopera affinché le notizie aeronautiche relative all'aerodromo siano corrette, e dispone eventualmente le relative pubblicazioni.

Art. 29f Obbligo di comunicazione

¹ Il capo d'aerodromo comunica senza indugio per iscritto all'UFAC le modifiche durature o temporanee delle condizioni di operatività dell'aerodromo.

² Egli comunica senza indugio all'UFAC gli eventi straordinari e le situazioni aventi rilievo per la sicurezza che si verificano presso l'aerodromo e che comportano l'interruzione o la limitazione dell'esercizio.

Art. 29g Comando

¹ Tutte le persone nell'aerodromo sono tenute a seguire le istruzioni del capo d'aerodromo.

² Il capo d'aerodromo sorveglia il rispetto delle disposizioni contenute negli atti normativi generali del diritto aeronautico, nella concessione o nell'autorizzazione d'esercizio e nel regolamento d'esercizio, nonché il rispetto delle disposizioni particolari dell'UFAC.

³ Egli si adopera affinché le violazioni delle norme del diritto aeronautico siano comunicate immediatamente per iscritto all'UFAC.

⁴ In caso di gravi violazioni delle norme del diritto aeronautico, il capo d'aerodromo è autorizzato a ritirare le licenze di volo ai colpevoli. Entro due giorni, egli le trasmette all'UFAC insieme ad un rapporto scritto.

⁵ Se un membro dell'equipaggio dà segni di ebbrietà o di essere sotto l'effetto di stupefacenti o di sostanze psicotrope, il capo d'aerodromo ordina l'adozione di misure adeguate e chiede immediatamente l'intervento della polizia. La polizia può disporre l'effettuazione di un esame del sangue.

Art. 29h Verifiche a campione e controlli

¹ Il capo d'aerodromo è autorizzato ad effettuare verifiche a campione sulle licenze degli equipaggi e sui documenti di volo degli aeromobili nazionali ed esteri nonché, se si sospettano irregolarità o carenze tecniche, a svolgere controlli secondo le disposizioni dell'UFAC.

² Il capo d'aerodromo nega il permesso di decollo se un equipaggio o un aeromobile non dispone delle licenze o dei documenti di volo necessari e validi, oppure se un aeromobile presenta una carenza tecnica.

³ Il capo d'aerodromo segnala senza indugio all'UFAC i casi di cui al capoverso 2.

Art. 29ⁱ Licenze e tasse

¹ Il capo d'aerodromo esamina le domande di rinnovo delle licenze per il personale di volo e di terra e ne attesta la correttezza sulla base delle direttive dell'UFAC.

² Riscuote le tasse conformemente all'ordinanza del 28 settembre 2007⁵¹ sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Capitolo 2:⁵² Uso civile di aerodromi militari**Art. 30⁵³** Coutenza di un aerodromo militare a fini civili

¹ L'uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), e l'esercente civile dell'aerodromo.

² L'esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d'esercizio dell'aerodromo per l'uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere approvati dall'UFAC; quest'ultimo, prima di rilasciare l'approvazione, chiede il consenso del servizio competente del DDPS.

³ Le disposizioni sui regolamenti d'esercizio per gli aerodromi civili si applicano per analogia.

Art. 31⁵⁴ Cambiamento d'uso di aerodromi militari in aerodromi civili

¹ L'uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio.

² Il rilascio di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio presuppone che il DDPS confermi che non vi sono conflitti d'interesse tra la difesa nazionale e l'esercizio dell'aerodromo a fini civili.

³ Il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifiche edili sono soggetti alla procedura d'approvazione dei piani.

⁴ Indipendentemente dalla portata e dalle conseguenze del cambiamento d'uso, l'UFAC esegue le procedure di cui agli articoli 36d e 37d LNA.

⁵¹ RS 748.112.11

⁵² Originariamente avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Capitolo 3: ...

Art. 32 a 35⁵⁵

Capitolo 4: Lotta contro il rumore

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36 Quote di volo

Il servizio del controllo della circolazione aerea assegna le quote di volo in modo da evitare, nella misura del possibile, il rumore, soprattutto di notte. Tiene inoltre conto della sicurezza dell'aviazione e della scorrevolezza del traffico.

Art. 37 Domeniche e giorni festivi

Il regolamento d'esercizio può prevedere restrizioni applicabili ai voli di circuito, di traino, di controllo e di diporto nonché ai voli per il lancio di paracadutisti, effettuati di domenica e nei giorni festivi.

Art. 38 Voli di diporto

¹ Il regolamento d'esercizio può prescrivere una durata minima per i voli di diporto.

² Nel limite del possibile, occorre fissare diverse traiettorie di volo in prossimità dell'aerodromo. Esse vanno utilizzate alternativamente.

Sezione 2: Regolamentazione applicabile ai voli notturni

Art. 39⁵⁶ Principi

¹ I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

² I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b.

³ Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6.

⁴ Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi.

⁵⁵ Abrogati dall'art 50 dell'O del 25 apr. 2012 sulle tasse aeroportuali, con effetto dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2753).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

Art. 39a⁵⁷ Limitazioni relative ai voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo

¹ I decolli dagli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:

- a. consentiti fra le ore 22 e le ore 24:
 1. per voli commerciali con una distanza di volo non stop di oltre 5000 km con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 98;
 2. per gli altri voli commerciali con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 96;
- b. vietati fra le ore 24 e le ore 6.

² Gli atterraggi di voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:

- a. consentiti tra le ore 22 e le ore 24 e dopo le ore 5;
- b. vietati fra le ore 24 e le ore 5.

³ I decolli o gli atterraggi in ritardo rispetto al piano di volo sono consentiti al massimo sino alle ore 00.30.

Art. 39b⁵⁸ Limitazioni relative ai voli commerciali sugli altri aerodromi

¹ I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono:

- a. consentiti fra le ore 22 e le ore 23 con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l'indice di rumore 87;
- b. vietati fra le ore 23 e le ore 6.

² I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d'aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

Art. 39c⁵⁹ Emissione fonica determinante

L'indice di rumore determinante è la media aritmetica dei due valori d'ammissione misurati lateralmente e flyover di un tipo di aeromobile, calcolata secondo la norma dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ICAO, allegato 16, volume 1, capitolo 3⁶⁰.

⁵⁷ Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1388).

⁵⁸ Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1388).

⁵⁹ Introdotto dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1388).

⁶⁰ Ottenibile presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Art. 39^{d61} Eccezioni

¹ Non sottostanno a limitazioni:

- a. gli atterraggi d'emergenza;
- b. i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeromobili e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l'aiuto in caso di catastrofe;
- c. i decolli o gli atterraggi di aeromobili militari svizzeri;
- d. i decolli o gli atterraggi di aeromobili di Stato autorizzati dall'UFAC.

² In caso di eventi straordinari non previsti, l'esercente dell'aerodromo può concedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2. Egli comunica queste deroghe all'UFAC.

³ L'UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di aeromobili fra le ore 22 e le ore 6:

- a. per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di catastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i Cantoni e gli aerodromi interessati;
- b. per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno.⁶²

⁴ L'UFAC informa il pubblico e l'Ufficio federale dell'ambiente in merito ai voli notturni autorizzati conformemente al capoverso 3.⁶³

Sezione 3: ...**Art. 40 a 47**⁶⁴**Titolo terzo:...****Art. 48 e 49**⁶⁵

⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁶³ Introdotta dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁶⁴ Abrogati dal n. 2 dell'annesso dell'O del 12 apr. 2000, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1388).

⁶⁵ Abrogati dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 703).

Titolo quarto: Atterraggi esterni

Art. 50⁶⁶ Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni

Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 2014⁶⁷ sugli atterraggi esterni.

Art. 51 a 53⁶⁸

Art. 54 Aree d'atterraggio in montagna⁶⁹

¹ Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.⁷⁰

² Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati.

³ Il numero massimo delle aree di atterraggio in montagna è fissato a 48. Gli aerodromi situati ad un'altitudine superiore a 1100 m e autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza sono compresi in questo numero, a meno che non servano esclusivamente al servizio di rifornimento o ritiro di merci.

Art. 55⁷¹

Art. 56⁷² Aree d'atterraggio degli ospedali

Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 1339).

⁶⁷ RS **748.132.3**

⁶⁸ Abrogati dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU **2014** 1339).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 1339).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 703).

⁷¹ Abrogato dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU **2014** 1339).

⁷² Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 1339).

Art. 57 e 58⁷³

**Titolo quinto:
Dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea e dati
del terreno⁷⁴**

Capitolo 1:⁷⁵ Disposizioni generali

Art. 58a Priorità della legislazione sulla geoinformazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano nella misura in cui la legislazione sulla geoinformazione non dispone diversamente.

Art. 58b Competenze

¹ L'UFAC tiene un elenco degli ostacoli alla navigazione aerea notificati o rilevati.

² L'UFAC può affidare a terzi l'aggiornamento e la gestione dei dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea. Esso sorveglia lo svolgimento di queste attività.

³ I dati del terreno sono rilevati, aggiornati e amministrati dall'Ufficio federale di topografia.

⁴ L'UFAC può prendere accordi con autorità estere in merito al rilevamento e alla misurazione del terreno e degli ostacoli alla navigazione aerea, nonché all'aggiornamento e all'amministrazione dei relativi dati in corrispondenza delle TMA transfrontaliere o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l'allegato 15 OACI⁷⁶). L'Ufficio federale di topografia viene coinvolto nelle trattative nella misura in cui esse riguardano il terreno.

Art. 59 Servizio cantonale

I Cantoni designano i servizi cantonali incaricati di ricevere le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea, di esaminarle dal punto di vista formale e di trasmetterle all'UFAC.

Art. 60 Obbligo di collaborazione

Le autorità cantonali e comunali nonché i proprietari di ostacoli e gli esercenti degli aerodromi assistono l'UFAC o i terzi da esso incaricati mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari.

⁷³ Abrogati dal n. 5 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, con effetto dal 1° set. 2014 (RU **2014** 1339).

⁷⁴ Originario avanti l'art. 59. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13. feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁷⁶ RS **0.748.0**

Art. 61 Pubblicazione

¹ L'UFAC può pubblicare dati, informazioni e comunicazioni concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea.

² Esso può incaricare terzi della pubblicazione; in tal caso sorveglia lo svolgimento di queste attività.

Art. 62 Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

¹ L' esercente dell'aerodromo allestisce un progetto del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e richiede all'UFAC di porlo in vigore.

² L'UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all'obbligo di notifica secondo l'articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale.⁷⁷

³ L' esercente dell'aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell'esame all'UFAC e richiede a quest'ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni.

⁴ Il DATEC può disciplinare i dettagli.

Art. 62a Catasto delle superfici soggette a misurazione

¹ L'UFAC allestisce il catasto delle superfici soggette a misurazione e lo trasmette ai Cantoni e ai Comuni interessati.

² I Cantoni e i Comuni tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio.⁷⁸

Capitolo 2: Obblighi di autorizzazione e di notifica⁷⁹**Art. 62b**⁸⁰ Modifica del terreno negli aerodromi IFR

¹ L' esercente di un aerodromo IFR comunica senza indugio all'Ufficio federale di topografia ogni modifica di rilievo del terreno nell'aerodromo trasmettendo i relativi dati di misurazione (Area 3 e Area 4 secondo l'allegato 15 OACI⁸¹).

² L' esercente dell'aerodromo effettua la misurazione della modifica del terreno conformemente all'allegato 15 OACI e a proprie spese.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁷⁹ Originario avanti l'art. 63. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁸¹ RS **0.748.0**

Art. 63⁸² Costruzione e modifica di ostacoli

Per la costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni, il proprietario deve chiedere l'autorizzazione all'UFAC se l'opera:

- a. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata;
- b. raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in una zona diversa da una zona edificata; oppure
- c. attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli ostacoli.

Art. 64⁸³ Domanda

¹ Il proprietario invia la sua domanda di autorizzazione al servizio cantonale, all'attenzione dell'UFAC. Alla domanda devono essere allegati almeno i seguenti dati e documenti:

- a. dati del proprietario;
- b. descrizione dell'oggetto;
- c. data di realizzazione prevista;
- d. in caso di oggetti temporanei: data del previsto smantellamento;
- e. coordinate della posizione e dell'altezza sul livello del mare dell'oggetto; in caso di impianti di cavi e di funivie, questi dati devono essere forniti per la posizione di ogni palo o pilone;
- f. dimensioni dell'oggetto (lunghezza, larghezza, altezza);
- g. carta in scala 1:25 000;
- h. per gli impianti di cavi e di funivie: profilo longitudinale;
- i. per altri impianti: piante e sezione di profilo;
- j. la licenza di costruzione, se disponibile.

² L'UFAC, a seconda dei casi, può ampliare e precisare i requisiti in merito ai documenti da presentare.

³ Può allestire una piattaforma elettronica per la presentazione delle domande.

Art. 65 Alienazione o soppressione di ostacoli

¹ Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare direttamente l'UFAC dell'alienazione o della soppressione di tale ostacolo.

² Gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione annunciata all'UFAC.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

Capitolo 3: Procedura

Art. 66⁸⁴ Esame e decisione

¹ L'UFAC, d'intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione:⁸⁵

- a. se l'edificio, l'impianto o la piantagione costituiscono un ostacolo;
- b. se l'edificio, l'impianto o la piantagione possono essere costruiti o modificati;
- c. se deve essere effettuata una misurazione e quali requisiti essa deve soddisfare;
- d. se occorre adottare misure di sicurezza per agevolare la navigazione aerea (modifica del progetto, pubblicazione, marcatura, segnalazione luminosa) e, se del caso, quali.

^{1bis} L'UFAC notifica la decisione al proprietario entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ne trasmette una copia al servizio cantonale competente.⁸⁶

^{1ter} L'UFAC può limitare nel tempo l'autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta al servizio cantonale, all'attenzione dell'UFAC, al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l'UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono soddisfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri.⁸⁷

² L'UFAC trasmette una copia della decisione al servizio cantonale competente.

³ Prima del passaggio in giudicato della decisione dell'UFAC non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l'UFAC può accordare una deroga, a condizione che si tratti di una costruzione, un impianto o una piantagione temporanei.

⁴ ...⁸⁸

Art. 66a⁸⁹ Processo di misurazione

Il DATEC può disciplinare i dettagli del processo di misurazione. In particolare, può stabilire i parametri di qualità della misurazione effettuata ad opera dei proprietari e degli esercenti degli aerodromi IFR.

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

⁸⁶ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

⁸⁷ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

⁸⁸ Abrogato dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

Art. 66b⁹⁰ Misurazione degli ostacoli alla navigazione aerea presso gli aerodromi IFR

L' esercente di un aerodromo IFR misura a proprie spese tutti gli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l'allegato 15 OACI⁹¹).

Art. 67 Adeguamento degli impianti

¹ L'UFAC ordina l'adeguamento di un edificio, di un impianto o di piantagioni esistenti se risulta successivamente che essi rappresentano un ostacolo alla navigazione aerea.

² Se si rivela necessario sopprimere del tutto o in parte un impianto, il DATEC può far uso del diritto di espropriazione o trasferirlo a terzi.

Art. 68⁹² Ostacoli non più utilizzati

Gli ostacoli, segnatamente ciminiere, funivie, condotte, antenne, cavi e fili che non sono più utilizzati vanno rimossi entro un anno dalla disattivazione e la rimozione deve essere notificata per scritto all'UFAC, con copia al servizio cantonale competente.

Art. 69 Manutenzione

Il proprietario di un ostacolo è responsabile dello stato impeccabile della marcatura prescritta e del buon funzionamento dei segnali luminosi.

Art. 70⁹³ Spese

¹ Le spese di misurazione, marcatura, segnalazione e manutenzione nonché le spese per la rimozione degli impianti fuori servizio sono a carico del proprietario.

² Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti gli aerodromi IFR (art. 66b).

Capitolo 4: Zone di sicurezza

Art. 71 Determinazione

¹ Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo, l'UFAC decide caso per caso se è necessario fissare una zona di sicurezza.

² Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:

⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁹¹ RS **0.748.0**

⁹² Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

- a. per gli aeroporti, dall' esercente;
- b. per aeroporti situati all'estero, gli impianti della navigazione aerea o le traiettorie di volo, dall'UFAC.

³ I catasti delle superfici di limitazione degli ostacoli sono determinanti per stabilire le zone di sicurezza.⁹⁴

Art. 72 Piano delle zone di sicurezza

La zona di sicurezza dev'essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà in superficie e in altezza.

Art. 73 Procedura

¹ Il piano delle zone di sicurezza è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni:

- a. per gli aeroporti, dall' esercente;
- b. per gli aeroporti situati all'estero, gli impianti della navigazione aerea o le traiettorie di volo, dall'UFAC.

² A partire dal deposito del piano, nessuno può, senza l'accordo del richiedente, disporre del fondo assoggettato ad un piano delle zone di sicurezza.

³ In caso di opposizione, è esperita una procedura di conciliazione. Se non è possibile un'intesa, la decisione spetta al DATEC.

⁴ Il DATEC approva il piano della zona di sicurezza che gli è stato trasmesso dall' esercente dell'aeroporto o dall'UFAC.

⁵ I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.

Titolo quinto a:⁹⁵ Disposizioni penali

Art. 73a

In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:

- a. viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articoli 23a capoverso 3 secondo e terzo periodo, 28 capoverso 3, 29f, 29g capoversi 3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso 1, 39 capoversi 1 e 2, 39a, 39b, 39d capoverso 2 secondo periodo, 50 capoverso 1 primo periodo, 63, 65, 66 capoverso 3, 68 e 73 capoverso 2;

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595).

⁹⁵ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

- b. in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell'aerodromo, prescrive deroghe alle procedure operative pubblicate, senza che circostanze particolari lo esigano (art. 27);
- c. in qualità di capo dell'aerodromo, non mette in atto tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29*d* capoverso 1;
- d. in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell'aerodromo, consente operazioni di volo non ammesse dal regolamento d'esercizio applicabile in virtù dell'articolo 23;
- e. effettua o fa effettuare, in un aerodromo o su impianti della navigazione aerea, modifiche edili o cambiamenti d'uso senza disporre di un'approvazione dei piani (art. 27*a* e 31 cpv. 3);
- f. trasgredisce le istruzioni del capo d'aerodromo intese a garantire la sicurezza di persone o cose.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 74 Diritto vigente: modificazione

...⁹⁶

Art. 74a⁹⁷ Disposizioni transitorie

¹ Le procedure di autorizzazione, approvazione e concessione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto.

² In occasione del primo rinnovo della concessione d'esercizio degli aeroporti nazionali (Ginevra e Zurigo) nel 2001 devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d'esercizio. Dev'essere effettuato uno studio d'impatto sull'ambiente.

Art. 74b⁹⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2008

¹ Gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, San Gallo-Altenrhein, Sion e Lugano devono soddisfare le condizioni di cui al punto 1.4 dell'allegato 14 OACI⁹⁹ al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Gli altri aeroporti devono soddisfare tali condizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

⁹⁶ La mod. può essere consultata alla RU **1994** 3050.

⁹⁷ Introdotto dal n. II 6 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 703).

⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU **2008** 595).

⁹⁹ RS **0.748.0**

² L'obbligo di notifica e di misurazione cui sono soggetti gli esercenti di aerodromi IFR conformemente all'articolo 62*b* vale per l'Area 4 secondo l'allegato 15 OACI dal 1° novembre 2008 e, per l'Area 3, dal 1° novembre 2010.

³ Dal 1° novembre 2008, i proprietari di ostacoli alla navigazione aerea situati su tutto il territorio della Confederazione Svizzera (Area 1 secondo l'allegato 15 OACI) possono essere obbligati ad effettuarne la misurazione. In corrispondenza delle TMA o in un raggio di 45 km intorno agli aerodromi IFR (Area 2 secondo l'allegato 15 OACI), la misurazione può essere disposta dal 1° novembre 2010.

⁴ L'obbligo di misurazione di cui all'articolo 66*b*, a cui è soggetto l'esercente dell'aerodromo per la costruzione e la modifica di ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze delle piste di decollo/atterraggio e di rullaggio (Area 3 secondo l'allegato 15 OACI), vale dal 1° novembre 2010. Gli ostacoli eretti prima di tale data devono essere misurati secondo le nuove esigenze entro la data medesima.

Art. 74^{c100} Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 marzo 2011

¹ Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 4 marzo 2011 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.

² Nell'ambito delle procedure di cambiamento d'uso degli ex aerodromi militari occorre in ogni caso chiedere i pareri del Cantone e dei servizi federali interessati, nonché effettuare il deposito pubblico.

Art. 75 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modifica del 12 aprile 2000¹⁰¹

¹⁰⁰ Introdotta dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

¹⁰¹ RU **2000** 1388. Abrogata dal n. I 2 dell'O del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1139).

*Allegato*¹⁰²
(art. 29b)

Servizi di assistenza a terra

Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE

1. L'ente di gestione secondo l'articolo 2 lettera c è l'esercente dell'aeroporto.
2. L'esercente dell'aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 all'UFAC; l'UFAC decide se il mandato può essergli affidato.
3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 5.
4. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all'articolo 6 capoverso 2.
5. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza secondo l'articolo 7 capoverso 2.
6. Se l'esercente dell'aeroporto decide di affidare la gestione e l'esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all'articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d'esercizio e disciplinarne la gestione.
7. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio deroghe ai sensi dell'articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 spetta all'UFAC.
8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d'esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l'articolo 11.
9. Su proposta dell'esercente dell'aeroporto, l'UFAC può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza in virtù dell'articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.
10. L'accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell'articolo 16 deve essere garantito dall'esercente dell'aeroporto.
11. Secondo l'articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell'esercente dell'aeroporto possono essere inoltrate all'UFAC ai sensi dell'articolo 21, il quale emana una decisione.

¹⁰² Introdotta dal n. II dell'O del 30 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1186).